

Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2017, n. 21-5049

**Approvazione dei criteri e delle modalita' per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la l.r. n. 14 dell'11.07.2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" disciplina, tra l'altro, la concessione di contributi a favore dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, riconosciuti ai sensi dell'art. 18 sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale;

al fine di poter provvedere alla concessione dei "contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici" di cui all'art. 21, la nuova normativa prevede che la Regione individui - tra i soggetti legittimati a realizzare progetti di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici piemontesi - i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, riconosciuti ai sensi dell'art. 18, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Ritenuto pertanto necessario definire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio n. 14, approvando il documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), i cui contenuti sono stati oggetto di discussione e condivisione con i soggetti interessati (come da documentazione agli atti del Settore Attività Turistiche, Promozione dello Sport e del Tempo Libero).

Ritenuto altresì di stabilire che per il 2017, quale anno di prima applicazione della nuova normativa, il termine finale entro cui far pervenire le suddette domande di riconoscimento è il 30 giugno 2017.

Sentita la commissione consiliare competente, ai sensi del comma 6 bis, dell'articolo 18 della l.r. 14/2016, che in data 10/05/2017 ha espresso parere preventivo favorevole.

Richiamata la D.G.R. n. 19 – 4872 del 06.04.2017 "Legge 241/1990 e legge regionale 14/2014. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Area Turismo e Sport. Revoca della D.G.R. n. 23 - 739 del 07.10.2010", che, in particolare, per il procedimento di riconoscimento dei consorzi di operatori turistici, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l.r. 14/2016, ha stabilito:

- responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Attività turistiche, promozione dello sport e del tempo libero;
- termini di conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata dai soggetti richiedenti.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e relative circolari attuative della Regione Piemonte.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

*delibera*

- di definire, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio n. 14, i criteri e le modalità per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, approvando il documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di stabilire che per il 2017, quale anno di prima applicazione, il termine finale entro cui far pervenire le relative domande di riconoscimento è il 30 giugno 2017;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>CRITERI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO<br/>DEI CONSORZI DI OPERATORI TURISTICI DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE</b><br/>ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11 LUGLIO 2016, n. 14</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La l.r. n. 14 dell'11.07.2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" disciplina, tra l'altro, la concessione di contributi a favore dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, riconosciuti ai sensi dell'art. 18 sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

La normativa definisce i consorzi di operatori turistici, quali "aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico".

L'articolo di legge definisce inoltre sia l'attività che gli scopi, nonché la sede: "i consorzi di operatori turistici attuano, all'interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici" e "hanno sede nel territorio dell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente".

Allo scopo di provvedere al riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio n. 14 la Regione stabilisce criteri e modalità come segue:

## **1. CRITERI**

- a) il consorzio deve essere costituito ed operante sul territorio da almeno due anni precedenti quello di riferimento della richiesta di riconoscimento;
- b) il consorzio deve essere dotato di una adeguata struttura organizzativa e tecnica e di organo di controllo. Per quanto riguarda l'adeguata struttura organizzativa, deve contemplare tra i propri organi costitutivi: il presidente (responsabile legale), l'organo di amministrazione, l'assemblea dei soci. In merito alla adeguata struttura tecnica, deve disporre: di sede legale ed operativa, stabilmente funzionante; di risorse strumentali (ufficio dotato di telefono, computer con collegamento internet, proprio sito internet); di risorse finanziarie (adeguato fondo autonomo, proporzionato alla compagine societaria e alla capacità ricettiva del consorzio medesimo); di risorse umane (almeno un dipendente che espliciti le attività del consorzio secondo le proprie esigenze);
- c) gli associati del consorzio devono essere operatori turistici del comparto ricettivo in misura prevalente, iscritti al Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 della Legge 580 del 1993;
- d) il consorzio deve essere composto da almeno quaranta soci (di cui almeno 21 operatori del comparto ricettivo) e disporre di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte.

In deroga a quanto indicato al punto d), un consorzio sito in un comune classificato come montano, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826 – 6658 del 12 maggio 1988 "*Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura*", potrà essere composto da un minimo di venti soci (di cui almeno 11 operatori del comparto ricettivo), e disporre di almeno duecentocinquanta posti letto, purché situati in comuni montani;

- e) la sede legale del consorzio deve essere in Piemonte, nell'ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolge l'attività prevalente;
- f) un associato del consorzio del comparto ricettivo può essere socio di altri consorzi di operatori turistici del Piemonte, esclusivamente con unità locali differenti.

## **2. MODALITA'**

**2.1.** La domanda di riconoscimento del consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale deve essere inoltrata alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte - Settore Attività Turistiche, Promozione dello Sport e del Tempo Libero entro il 31 marzo di ogni anno.

**2.2.** La domanda, sottoscritta dal Legale rappresentante, deve essere corredata di ogni elemento utile a valutare il possesso dei requisiti di cui al punto 1, pena il non riconoscimento.

Si raccomanda particolare attenzione alla compilazione delle dichiarazioni riferite alle lettere a), b), c), d), e), f), e ai seguenti documenti che dovranno obbligatoriamente essere allegati alla domanda:

- copia dell'atto costitutivo registrato e dello statuto del consorzio;
- descrizione chiara e precisa della struttura organizzativa e tecnica del consorzio di cui alla sopraccitata lettera b);
- elenco completo dei propri associati, aggiornato alla data di presentazione della domanda, con i relativi estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese, con l'indicazione del numero dei posti letto disponibili di ciascuno, al fine di formare la soglia minima sia dei quaranta associati sia dei mille posti letto (documento attestante la disponibilità contrattuale dei posti letto reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445);
- copia del contratto di affitto o di comodato d'uso ovvero di proprietà della struttura relativo alla disponibilità delle proprie sedi (sedi ove si svolge l'attività operativa), documentando il loro utilizzo almeno a partire dal 1 gennaio 2017;
- documentazione relativa al personale dipendente, operante nel consorzio per l'attività specifica dei programmi indicati nella successiva eventuale domanda di contributo di cui all'art. 21 della l.r. 14/2016 (a tempo indeterminato, a tempo determinato, a contratto di collaborazione);
- breve relazione sia sulle attività svolte nell'ultimo triennio sia sui nuovi programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici di promo-commercializzazione del prodotto turistico piemontese svolta in uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto.

**2.3.** La domanda di cui sopra deve essere inviata esclusivamente e obbligatoriamente mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC regionale: [culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it](mailto:culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it)

Si ricorda che ogni impresa deve avere una propria PEC esclusiva (circolare MISE 77684 del 09.05.2014) e che l'invio di messaggi tramite PEC è da considerarsi valido agli effetti di legge (articolo 4 del DPR 68 del 2005).

**2.4.** La domanda di riconoscimento del consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale è soggetta a imposta di bollo da € 16,00, ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642.